



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per la pesca

2012/0143(COD)

16.7.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca
(COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

Commissione per la pesca

Relatore: Ian Hudghton

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- iii) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

(COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0277),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0137/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del ...¹ del Comitato economico e sociale europeo,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di elaborare proposte al fine di estendere la deroga nelle zone costiere oltre l'attuale limite di 12 miglia nautiche;
 3. chiede alla Commissione di elaborare proposte al fine di prorogare la validità di applicazione di tale deroga oltre i 10 anni inizialmente previsti;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.

¹ GU 0, 0.0.0000, pag. 0.

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione intende prorogare la validità di applicazione dell'attuale regime di accesso alla zona delle 12 miglia nautiche. Nel quadro dell'attuale legislazione della PCP, l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 2371/2002 del Consiglio stabilisce una deroga al principio della parità di accesso all'interno delle 12 miglia nautiche di ogni Stato membro. La deroga è in vigore dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2012. L'attuale proposta intende prorogare tale termine al 31 dicembre 2014.

Contesto

Da oltre 40 anni sono in vigore deroghe alla norma per la parità di accesso all'interno delle acque costiere. Una prima deroga è stata applicata nel regolamento (CEE) n. 2141/70 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca e tale disposizione venne inclusa anche nell'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito.

L'attuale zona delle 12 miglia nautiche è stata stabilita dal primo regolamento della PCP del 1983. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio stabilì che tale zona sarebbe stata in vigore dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1992; disposizioni equivalenti sono state adottate nelle successive riforme della PCP (regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio e regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio).

Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'attuale regolamento rappresentano le uniche parti della legislazione per le quali sia stata fissata una validità. La Commissione ha proposto di prorogare le disposizioni contenute nell'articolo 6 della proposta di regolamento di base. Tuttavia, dato che è assai probabile che la PCP riformata non entri in vigore prima della fine di quest'anno, la Commissione ha dovuto presentare la proposta in questione per evitare la cessazione del regime attuale.

La zona delle 12 miglia nautiche – un raro successo della PCP

Che la PCP si sia rivelata in linea generale un fallimento nell'arco degli ultimi 30 anni è cosa universalmente riconosciuta. L'affermazione della Commissione nel suo Libro verde sulla riforma della PCP (COM(2009)163) in base alla quale "l'attuale politica comune della pesca (PCP) non è stata abbastanza efficace da evitare tali problemi" è forse un eufemismo e il processo di riforma in corso è stato avviato per necessità.

Al contrario, sono in molti a riconoscere che la gestione della pesca nella zona delle 12 miglia nautiche abbia costituito un successo. Il Libro verde ha per esempio affermato che il regime costiero "nel complesso (...) ha dato buoni risultati e potrebbe essere esteso ulteriormente", mentre la relazione della Commissione concernente gli obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 (COM(2011)418) indica che "il regime è molto stabile e le regole hanno continuato a funzionare in modo soddisfacente".

Tale successo dimostra forse che gli Stati membri possono gestire e gestiscono la pesca con risultati piuttosto positivi. Sebbene la gestione delle risorse della pesca oltre il limite delle 12 miglia nautiche sia stata caratterizzata da un controllo da parte di Bruxelles assai centralizzato e inefficace, la gestione all'interno delle zone costiere a opera degli Stati membri si è

dimostrata invece stabile e positiva.

Mentre continua il dibattito su una riforma della PCP più ampia, una delle questioni chiave che devono essere decise è il livello e la natura della decentralizzazione e della regionalizzazione da applicare. L'efficacia generale del controllo degli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche dimostra chiaramente che una gestione adatta alle circostanze locali è assai efficace. Il successo del controllo da parte degli Stati membri contrasta fortemente con il fallimento del controllo da parte dell'Unione e offre indicazioni utili sulla direzione che la riforma della PCP dovrebbe seguire.

Una zona estesa – nel tempo e nella distanza

Come affermato sopra, il Libro verde ha riconosciuto che il regime costiero "potrebbe essere esteso ulteriormente". Inoltre, la relazione concernente gli obblighi di comunicazione indica che uno Stato membro ha suggerito che le zone vengano estese a 20 miglia nautiche.

Il relatore si dichiara assai favorevole al suggerimento di ampliare le zone costiere e, in passato, ha sostenuto gli emendamenti in tal senso. Si spera pertanto che la PCP riformata porti in generale a un regime altamente decentralizzato e che permetta agli Stati membri di prendere decisioni reali in materia di gestione, collaborando al contempo a livello regionale. Tuttavia, nonostante l'aspetto definitivo della PCP riformata, la zona delle 12 miglia nautiche si è davvero dimostrata efficace e vi sono fondati motivi per essere favorevoli a un ampliamento della sua distanza.

Il relatore si interroga inoltre sulla validità della proposta della Commissione all'articolo 6 della proposta del nuovo regolamento della PCP di prorogare l'attuale regime di appena 10 anni. Sebbene una riforma integrale della PCP ogni 10 anni non sia necessaria, è tuttavia emersa in modo chiaro una tendenza in tal senso. Ci si augura che il processo di riforma in corso porti a una PCP efficace e che non sia necessaria una riforma radicale di qui a una decina di anni. Tuttavia, sebbene l'attuale riforma rappresenti un successo, non è insensato suggerire che tra 10 anni abbia luogo un riesame approfondito e che sarà necessario apportare alcune modifiche.

Dal momento che si tratta di uno scenario alquanto probabile e dato che il dibattito sulla riforma in corso dimostra che le procedure legislative non si concludono sempre entro i termini stabiliti, sembra inutilmente rischioso definire una validità di 10 anni per la zona delle 12 miglia nautiche. La presente relazione si è rivelata necessaria solamente perché l'articolo 17, paragrafo 2, rappresenta l'unica parte della PCP ad avere un limite di tempo. Sarebbe ragionevole provvedere all'adozione di una nuova disposizione in materia di zone costiere che vada al di là del normale periodo di riforma di 10 anni e il relatore sostiene la proroga del regime in maniera indefinita.

Urgenza

Nonostante sostenga l'estensione della zona delle 12 miglia nautiche sia in termini di tempo che di distanza, il relatore accetta che tale dibattito si svolga nel quadro più ampio della riforma della PCP. L'attuale zona delle 12 miglia nautiche è efficace, ma cesserà di essere in vigore il 31 dicembre 2012, se l'attuale proposta non verrà approvata. La zona offre una certa

protezione alle comunità costiere vulnerabili. Tali comunità di pescatori non sarebbero in grado di capire che la ragione per cui tale protezione è stata rimossa è conseguenza di uno stallo interistituzionale.

Il relatore propone pertanto di approvare la proposta attuale e di prorogare il regime di due anni, seppure continuerà a sostenere fermamente la necessità di un maggiore controllo nazionale della pesca costiera nel quadro più ampio del pacchetto di riforma della PCP.